

INTESA

tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Repubblica Italiana, e la Provincia Autonoma della Voivodina, Repubblica di Serbia

per la collaborazione nei campi: istituzionale, economico (agricolo, agro-industriale, industriale, commerciale e turistico), ambientale ed educativo-culturale.

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Repubblica Italiana, e la Provincia Autonoma della Voivodina, Repubblica di Serbia, qui di seguito denominate, di comune accordo, le Parti,

INDIVIDUANDO nei processi di integrazione dell'area europea il fondamento più adeguato per l'elaborazione di una strategia di sviluppo territoriale regionale sostenibile,

SOTTOLINEANDO la necessità di rafforzare i reciproci legami in uno spirito di solidarietà e collaborazione tra le popolazioni degli Stati cui appartengono le Parti, con l'obiettivo di creare le condizioni per uno sviluppo equilibrato e duraturo,

CONVINTI della necessità di consolidare rapporti reciproci duraturi in settori quali lo scambio di esperienze in materia di programmazione e cooperazione economica nei campi dell'industria, del commercio, della ricerca, dello sviluppo e innovazione, del turismo, nonché dell'educazione, formazione e cultura,

TENUTO CONTO della vasta attività di collaborazione ed assistenza tecnica che si è già sviluppata negli anni scorsi fra organismi attori di sviluppo delle Parti e della volontà di garantire il supporto delle molteplici iniziative in corso e la generazione di nuovi progetti del settore pubblico e di quello privato,

con la presente Intesa, nel pieno rispetto degli ordinamenti e delle Legislazioni vigenti nei rispettivi Paesi, nonché degli obblighi internazionali reciprocamente assunti e di quelli che derivano all'Italia dall'appartenenza all'Unione Europea, convengono quanto segue:

ARTICOLO 1 *(rapporti istituzionali)*

Le Parti si impegnano a:

- favorire la collaborazione tra gli Organi esecutivi di Governo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e della Provincia Autonoma della Voivodina in conformità con le loro sfere di competenza;
- realizzare la collaborazione in ottemperanza delle legislazioni della Repubblica Italiana e della Repubblica di Serbia e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

ARTICOLO 2 *(orientamenti prioritari della collaborazione)*

Le Parti concordano che la collaborazione si realizzerà secondo i seguenti orientamenti prioritari:

- elaborazione e realizzazione di programmi e progetti secondo gli indirizzi di collaborazione previsti dalla presente Intesa;
- cooperazione a progetti di reciproco interesse e orientati allo sviluppo di soggetti economici ubicati nei territori delle rispettive Amministrazioni;
- scambio di esperienze di lavoro nei settori di attività che rivestono comune interesse da realizzarsi anche per mezzo di visite, consulenze e seminari rivolti a operatori economici, rappresentanti del mondo scientifico e culturale e rappresentanti istituzionali;
- scambio regolare di atti legislativi e normativi, di materiali e pubblicazioni informative, nonché scambio di informazioni sulla legislazione e le prassi applicative;
- collaborazione per la creazione di un sistema volto allo scambio di informazioni su progetti congiunti nonché sulle potenzialità di sviluppo della collaborazione tra le Parti allo scopo di mettere in atto la presente Intesa;
- in ogni caso nessuna iniziativa contemplata nella seguente intesa graverà sul bilancio dei rispettivi Stati..

ARTICOLO 3 (assistenza istituzionale)

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia si impegna ad assicurare la disponibilità delle proprie strutture e di propri funzionari ed a favorire la mobilitazione anche di altri esperti del proprio sistema regionale o da essa delegati per:

- a) far conoscere l'assetto istituzionale regionale ed il processo di decentramento in atto in Italia;
- b) trasferire i principi dell'*acquis communautaire* e le prassi discendenti dall'attuazione delle politiche comunitarie;
- c) approfondire la conoscenza dei modelli del decentramento e della sussidiarietà nell'ottica di uno sviluppo delle autonomie locali;
- d) esaminare le possibilità di collaborazione fra iniziativa pubblica e privata per accrescere la capacità di realizzare progetti di interesse comune.

La Provincia autonoma della Voivodina si impegna ad assicurare la disponibilità delle proprie strutture e di propri funzionari ed a favorire la mobilitazione anche di altri esperti del proprio sistema provinciale o da essa delegati per:

- a) favorire i contatti con le istituzioni pubbliche e con i soggetti privati presenti sul proprio territorio;
- b) identificare possibili partner per progetti di cooperazione;
- c) operare al fine di accompagnare i processi di internazionalizzazione.

Le Ambasciate dei due Paesi verranno informate delle iniziative programmate dalle Parti in applicazione della presente Intesa nei rispettivi territori di accreditamento.

Tali iniziative potranno essere sviluppate anche mediante l'organizzazione di convegni o conferenze.

ARTICOLO 4 (cooperazione)

Le Parti considerano essenziale la collaborazione per la promozione di iniziative comuni in ambito europeo. A tale fine si impegnano:

- a) ad operare nell'ambito dei principi della politica regionale europea;
- b) ad un utilizzo coordinato degli strumenti operativi e finanziari predisposti dall'Unione europea, con particolare riguardo a quelli per l'assistenza esterna;
- c) a valutare le iniziative comuni negli ambiti della cooperazione decentrata, territoriale e transnazionale e a mettere a frutto le esperienze e conoscenze sin qui maturate.

ARTICOLO 5
(sviluppo delle risorse umane)

Le Parti collaboreranno nell'organizzazione di programmi e stage di formazione per imprese e per funzionari degli organi delle Amministrazioni regionali e locali e degli organismi che sono attori di sviluppo del rispettivo territorio.

ARTICOLO 6
(ricerca scientifica ed innovazione)

Le Parti, riconoscendo il ruolo strategicamente importante della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica nello sviluppo economico dei territori delle rispettive Amministrazioni e nell'innalzamento della qualità dell'occupazione, sostengono la creazione di rapporti di partnership tra istituti di istruzione superiore e Università, centri di ricerca scientifica, enti pubblici di ricerca e soggetti economici, affinché ciascuno possa, nell'ambito delle proprie competenze, contribuire al processo di scambio di esperienze nel campo del trasferimento di tecnologia. Le attività di cui al presente articolo sono realizzate nel rispetto dell'autonomia accordata ai soggetti indicati al primo comma.

ARTICOLO 7
(collaborazione in ambito imprenditoriale)

Le Parti, avvalendosi laddove possibile degli strumenti finanziari a disposizione, sostengono la cooperazione fra Enti e soggetti imprenditoriali pubblici e privati nei settori agricolo, agro-industriale, industriale, del commercio e dell'artigianato.

Le attività che saranno realizzate a sostegno della collaborazione imprenditoriale si dovranno raccordare con i rispettivi piani promozionali nazionali e con le iniziative presenti nell'accordo di programma della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e della Provincia Autonoma della Voivodina .

A tal fine le Parti, dedicando particolare attenzione allo sviluppo locale dell'imprenditorialità:

a) favoriscono la collaborazione tra piccole e medie imprese situate nei territori delle rispettive Amministrazioni operanti nei richiamati settori d'intervento;

b) favoriscono il consolidamento di contatti diretti tra le rispettive Associazioni degli imprenditori;

- c) favoriscono lo scambio di esperienze in materia di iniziative di tipo normativo, aventi attinenza con il sostegno all'imprenditorialità e adottate dagli Stati di appartenenza delle Parti, nonché dagli Organi legislativi ed esecutivi delle medesime.
- d) promuovono lo scambio di esperienze e informazioni, anche mediante incontri e visite alle strutture operanti nei territori delle Amministrazioni medesime;
- e) sostengono la partecipazione a esposizioni, fiere e altre manifestazioni dirette a promuovere lo sviluppo del territorio;
- f) agevolano lo scambio di delegazioni di rappresentanti dei settori commerciale e produttivo, della ricerca scientifica e dell'alta amministrazione.

ARTICOLO 8 *(turismo e cultura)*

Le Parti favoriscono:

- l'avanzamento di un programma promozionale mirato;
- lo sviluppo di progetti in ambito culturale orientati alla reciproca conoscenza delle risorse turistiche esistenti e degli elementi che costituiscono il patrimonio culturale delle Regioni, dell'accessibilità agli stessi, e, più in generale, della loro attrattività anche ai fini di attività di studio, lavoro e investimento.

ARTICOLO 9 *(ambiente e servizi pubblici di interesse regionale)*

Le Parti considerano quale elemento prioritario il sostegno, nel rispetto delle competenze dei rispettivi Stati, alla conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale e ambientale al fine di favorire lo sviluppo sostenibile delle collettività locali, nel quadro dell'adeguamento agli standard ambientali comunitari.

Sostengono, altresì, le iniziative concernenti la condivisione di esperienze, modelli e sistemi volti ad accompagnare la riforma e riorganizzazione dei servizi pubblici.

ARTICOLO 10 *(gemellaggi)*

Le Parti esprimono la comune intenzione di favorire l'instaurazione di rapporti di gemellaggio tra le Municipalità situate nei territori delle rispettive Amministrazioni nonché lo sviluppo della collaborazione tra gli Organi di governo locale.

ARTICOLO 11
(gruppo di lavoro misto)

Nell'intento di coordinare gli indirizzi concreti delle attività, le Parti creeranno un Gruppo di lavoro misto che potrà articolarsi in sottogruppi settoriali con il compito di formulare proposte, elaborare progetti ed esprimere pareri su argomenti di interesse comune.

Il Gruppo di lavoro misto sarà composto da 6 (sei) membri, nominati in numero di 3 (tre) da ciascuna delle Parti. A seconda delle esigenze, il Gruppo di lavoro potrà essere integrato da esperti dei settori previsti nell'agenda dei lavori concordata dalle Parti.

Le decisioni del Gruppo di lavoro verranno prese sulla base del mutuo accordo. Le medesime saranno formalizzate attraverso documenti redatti nelle lingue degli Stati di appartenenza delle Parti e sottoscritti dai soggetti interessati. Qualora tali documenti rivestissero le caratteristiche formali e contenutistiche di nuove intese si osserveranno le procedure previste dalle rispettive legislazioni nazionali.

Il Gruppo di lavoro si riunirà alternativamente, a seconda delle esigenze, nella Regione Friuli Venezia Giulia e nella Provincia Autonoma della Voivodina, in conformità con l'ordine del giorno e le date che verranno concordati dalle Parti prima dello svolgimento di ciascuna riunione.

ARTICOLO 12
(conformità con la legislazione nazionale e con il diritto internazionale)

I contenuti della presente Intesa saranno attuati in osservanza delle rispettive legislazioni nazionali e nel rispetto degli impegni assunti dai Governi delle Parti e derivanti da accordi internazionali a cui aderiscono la Repubblica Italiana, la Repubblica di Serbia ovvero entrambi gli Stati.

ARTICOLO 13
(modificazioni dell'Intesa)

Eventuali questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione della presente Intesa verranno risolte tramite trattative, consultazioni o in altro modo convenuto tra le Parti.

Modifiche o integrazioni alla presente Intesa possono essere apportate qualora ciò venga concordato tra le Parti. L'introduzione di modificazioni all'Intesa verrà formalizzata attraverso protocolli aggiuntivi, redatti in conformità alla Legislazione vigente presso le Parti.

ARTICOLO 14
(durata dell'Intesa)

La presente Intesa acquista efficacia dal momento in cui viene sottoscritta. L'Intesa ha validità di 4 (quattro) anni, e viene rinnovata di anno in anno, qualora nessuna delle Parti manifesti l'intenzione di rescindere la medesima.

L'Intesa può essere rescissa da ciascuna delle Parti e perde la sua validità dopo che siano trascorsi 6 (sei) mesi dalla data di ricevimento da una delle Parti della notifica scritta con cui l'altra Parte annuncia la propria decisione di cessare l'Intesa. La cessazione della validità della presente Intesa non riguarderà l'espletamento degli obblighi relativi alla realizzazione di progetti e programmi, accordi e contratti assunti da soggetti residenti nei territori delle Parti nell'ambito della presente Intesa.

Il Protocollo di Collaborazione fra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Italia) e la Provincia Autonoma della Voivodina (Serbia e Montenegro), sottoscritto il data 17 aprile 2003 nella città di Trieste, terminerà alla data della decorrenza della presente Intesa.

Stipulato nella città di..... il..... in due copie, ciascuna redatta sia in lingua italiana sia in lingua serba. Entrambi i testi hanno il medesimo valore.

Per la Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia

Per la Provincia Autonoma della Voivodina

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.